

presso gli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e presso gli Uffici elettorali regionali, per il Senato, nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati e di assistere alle operazioni di sorteggio del numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste.

7.4. Certificati in cui si attesta che i presentatori della lista di candidati sono elettori del collegio plurinominale

Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali, delle disposizioni introdotte per finalità di semplificazione dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'articolo 40, comma 01, del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011), prevede testualmente che:

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Inoltre, il comma 02 del citato articolo 40 dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta, a pena di nullità, la dicitura:

« Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.»

Tuttavia **LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E PROCEDIMENTALE** – per quanto concerne i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza, **NON SONO CON ESSI COMPATIBILI.**

È noto che i procedimenti elettorali sono disciplinati da una normativa 'speciale', la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino un'espressa modifica alla specifica normativa.

La tesi è stata già affermata dal Consiglio di Stato, Sezione prima, con parere n. 283/2000 del 13 dicembre 2000 in tema di elezioni amministrative.

Rimane, pertanto, confermato il presente indirizzo interpretativo secondo il quale le anzidette disposizioni in materia di « autodichiarazioni » non possono trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

Ne consegue che – **per assicurare**, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, **la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati** – **RIMANE NECESSARIO PRESENTARE I CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI**, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettore di un comune compreso nel collegio plurinomiale (o, in caso di un collegio plurinomiale compreso in un unico comune o di comune diviso in più collegi plurinominali, di elettore delle sezioni elettorali di tale collegio plurinomiale) e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, È NECESSARIO CHE OGNI LISTA DI CANDIDATI SIA CORREDATA DEI CERTIFICATI COMPROVANTI, NEI SOTTOSCRITTORI, IL POSSESSO DEL REQUISITO DI ELETTORI.

Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato digitale.

→ Articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

Tali certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in un unico atto, e dovranno essere rilasciati (entro 24 ore dalla richiesta) dai sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengano i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle rispettive liste elettorali.

→ Articolo 20, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Riquadro 21

La certificazione rilasciata dalle Camere sulla qualità di parlamentare in carica è equipollente al certificato elettorale

La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale, in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato.

→ Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994

Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l'articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che **i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.**

La richiesta digitale può essere presentata:

- dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;

- o da loro delegati.

La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente.

→ Articolo 38-*bis*, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'ufficio elettorale del comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda.

→ Articolo 38-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell'articolo 38-*bis*, comma 4:

- **costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;**
- **possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale.**

→ Articolo 38-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- **dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;**
- **con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.**

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990.

→ Articolo 38-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

La legge prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a un anno a carico del sindaco inadempiente; se l'inadempimento non è doloso, la pena è diminuita della metà.

→ Articolo 105 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 27, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Ogni ritardo da parte dei sindaci nel rilasciare tali certificati recherebbe pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò deve essere evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'articolo 54, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per inviare un commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifestasse la necessità, per l'immediato rilascio dei certificati.

Riquadro 22

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali**

e successive modificazioni

(Omissis)

Articolo 54

*Attribuzioni del sindaco
nei servizi di competenza statale*

1. - 10. *(Omissis)*.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. *(Omissis)*.

(Omissis)

Si ricorda che, alla luce della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, sono elettori del Senato della Repubblica tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età (diciotto anni) e che non sono incorsi in cause che comportano la perdita dell'elettorato attivo.

In ogni caso, si deve tener presente che – ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 – gli elettori residenti all'estero sono elettori delle circoscrizioni (Camera) e delle regioni (Senato) del territorio nazionale solo se hanno espressamente optato per l'esercizio del voto in Italia.

Inoltre, sono elettori delle circoscrizioni e delle regioni del territorio nazionale anche gli aventi diritto al voto residenti all'estero – a norma dell'articolo 20 della medesima legge n. 459/2001 – in Stati in cui non è possibile votare per corrispondenza.

Pertanto, al fine di certificare tale requisito, è necessario allegare, per tali elettori, anche la certificazione consolare che l'elettore ha optato (→ articolo 4, comma 5, del d. P.R. n. 104/2003) o che risiede in uno Stato in cui non è possibile votare per corrispondenza.

7.5. Dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali della circoscrizione (Camera) e della regione (Senato)

Un altro documento da allegare alla lista è la **dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista medesima.**

- Articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Per compilare la dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati non è richiesta alcuna formalità particolare.

Anche per tale dichiarazione, comunque, il Ministero dell'interno mette a disposizione i fac-simile dei relativi moduli sul proprio sito internet.

→ Allegati n. 14, n. 15, n. 16 e n. 17

È evidente, però, che:

- **l'atto di accettazione della candidatura deve essere singolo e non collettivo;**
- non può contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare la candidatura.

L'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della lista o di una delle liste collegate (in caso di candidature uninominali collegate a più liste).

Pertanto, la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati e/o le firme a corredo delle liste che rechino, eventualmente, una data anteriore all'accettazione della candidatura devono ritenersi assolutamente regolari, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale formatosi su analoga questione sorta nelle elezioni amministrative.

→ Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisioni 3 maggio 1983, n. 134, e 6 luglio 1994, n. 732

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

→ Articolo 18-*bis*, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, la dichiarazione di accettazione della candidatura può essere autenticata da un'autorità diplomatica o consolare italiana: essi, se residenti all'estero, possono candidarsi nel territorio nazionale solo previa opzione per il voto in Italia (o se residenti in uno degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi dell'art. 20 della legge n. 459/2001).

→ Articolo 18-*bis*, comma 1, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957